



Servizi Idrici

Funzionario incaricato
Ing. Monica Filpa
Tel. 0332 1421503

11 giugno 2026
Protocollo n. <PEC>

Alla
PROVINCIA DI VARESE
Settore Territorio
Ufficio pianificazione, gestione del territorio,
commercio, VAS e VIA

istituzionale@pec.provincia.va.it

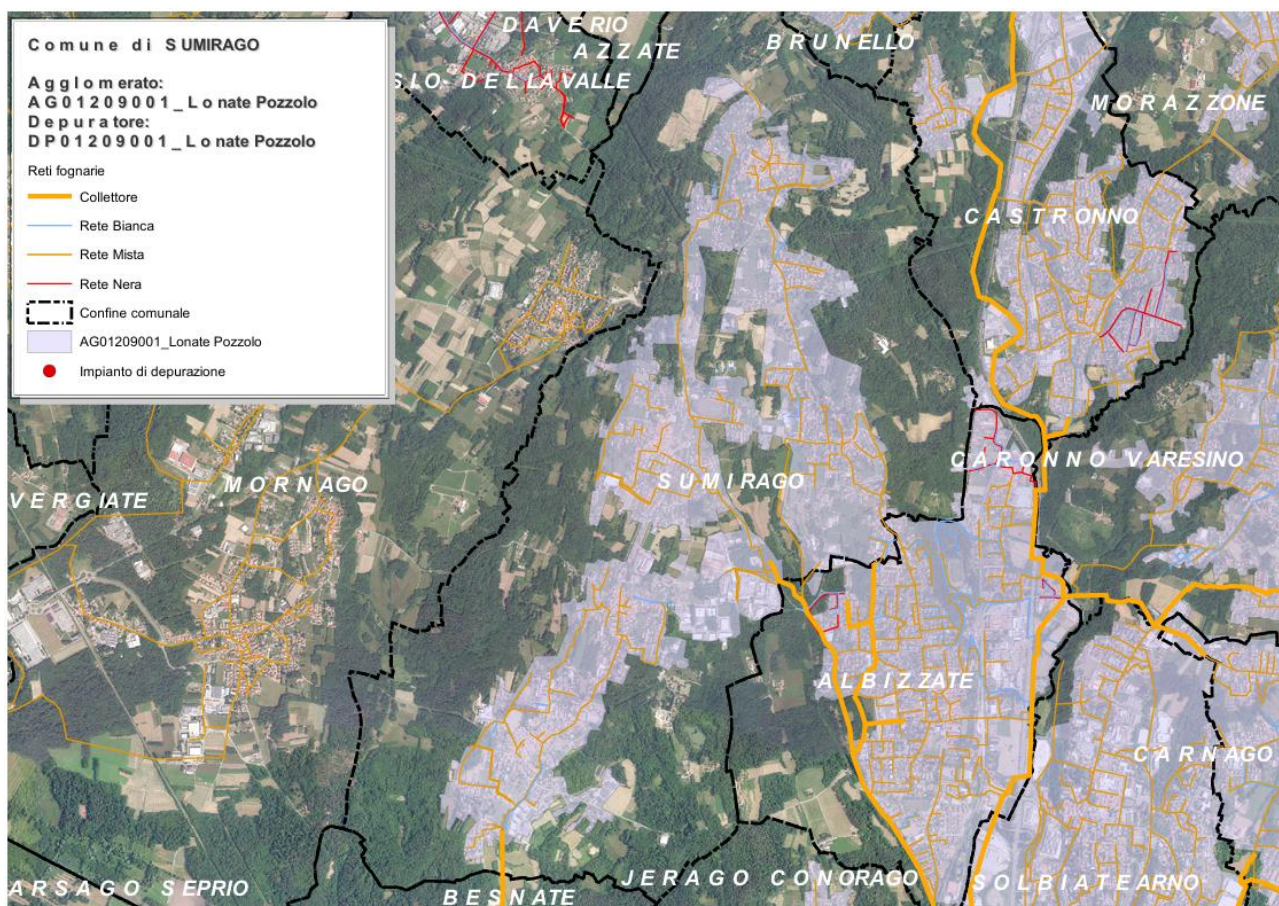
INVIATA TRAMITE PEC

**Oggetto: Parere Ufficio d'Ambito scoping – Nuovo documento di Piano – Variante generale
PGT – Comune di Sumirago**

Con riferimento alla documentazione depositata relativamente allo scoping per il Nuovo documento di Piano – Variante generale PGT del comune di Sumirago, si fanno presenti le seguenti osservazioni.

Il territorio del comune di Sumirago ricade all'interno dell'agglomerato AG01209001_Lonate Pozzolo, servito dall'impianto DP01209001_Lonate Pozzolo, con potenzialità massima di trattamento di 397.224 AE e 365.665 AE trattati.

L'impianto risulta avere sufficiente capacità residua per trattare ulteriori carichi.



Agglomerato in comune di Sumirago

Si riportano gli **obiettivi generali per la Variante Generale al PGT** – Nuovo Documento di Piano:

- riduzione di consumo del suolo, considerando i valori delle singole aree ma anche del contesto in cui si collocano;
- rigenerazione urbana dell'edificato esistente, con particolare riguardo alle aree dismesse o a quelle degradate;
- valorizzazione e la razionalizzazione del sistema dei servizi, accentuando il ruolo dei poli erogatori dei servizi di base ma individuando all'interno di ciascun nucleo una matrice della città pubblica in grado di generare socialità diffusa;
- valorizzazione dei caratteri storico-ambientali presenti sul territorio, anche al fine di valorizzare una fruizione turistica "dolce", che si basi anche su una rete di itinerari connessi alle risorse culturali, storiche, ambientali e paesistiche del territorio;
- sostenibilità ambientale e valorizzazione delle risorse naturali e degli elementi costitutivi dell'ambiente e del paesaggio locale;
- difesa del suolo per tutelare l'ambiente, la salute, la qualità della vita, la sicurezza del patrimonio comune e dell'uomo preservandolo dai danni provocati dal dissesto idrogeologico.

Nel perseguire tali obiettivi si dichiara che la Variante Generale dovrà cercare di:

- favorire soluzioni urbanistiche in grado di stimolare i soggetti attuatori, pubblici o privati, nella trasformazione della città in un quadro multifunzionale;
- semplificare le normative di attuazione perché consentano la rigenerazione del tessuto urbano consolidato e siano capaci di stimolare ed attrarre investimenti, coniugando le esigenze degli operatori privati e della comunità.

Nel documento di scoping sono stati presi in considerazione aspetti parziali relativi al servizio idrico integrato; sarà necessario che il Rapporto Ambientale esamini e valuti tutti gli impatti derivanti dall'implementazione della variante generale sul S.I.I. In particolar modo dovranno essere quantificati i nuovi abitanti equivalenti che andranno a gravare sul territorio di Sumirago, valutando di conseguenza gli impatti sulla depurazione, gli approvvigionamenti e gli impatti sulle relative reti. Sarà altresì necessario valutare l'ubicazione delle aree di trasformazione/rigenerazione/completamento rispetto al perimetro degli agglomerati e il carico derivante da ognuna di esse in termini di AE.

Si osserva che a pag. 45 vengono riportati i dati relativi al depuratore di S. Antonino. Si fa presente che l'attuale capacità di trattamento, in termini di abitanti equivalenti, è pari a 397.224 AE e non 450.000 AE come riportato.

Nella variante di PGT dovrà anche essere recepita la normativa sull'invarianza idraulica ai sensi del R.R. 07/20217.

Si ricorda che la pianificazione del Servizio Idrico Integrato segue logiche sovracomunali e che deve tenere in giusto conto le necessità ed esigenze di tutti i comuni dell'ambito territoriale provinciale; le valutazioni che vengono effettuate man mano con l'avanzare dei periodi regolatori e l'aggiornamento del Piano degli Investimenti inserito nel piano d'Ambito devono considerare la necessità di accorpare e/o revampizzare gli impianti esistenti, ove possibile, progettando i servizi con una visione che possa assolvere alle esigenze del territorio.

Per quanto riguarda il sistema di depurazione, si sottolinea che ogni agglomerato servito dal relativo impianto di depurazione deve tenere conto degli apporti provenienti da ciascun comune facente parte dell'agglomerato; ciò significa che qualsiasi variazione dei carichi dovuti alle trasformazioni urbanistiche di ciascun comune impatta sulla capacità residua totale dell'impianto di depurazione. Pertanto le valutazioni sulla potenzialità residua dell'impianto devono necessariamente essere condotte a scala sovracomunale: ciò comporta la delineazione puntuale dei nuovi carichi (in termini di AE) di ogni trasformazione urbanistica, suddivisi per comune e per agglomerato in modo da valutare se la capacità residua dell'impianto sia sufficiente a sostenere le stesse trasformazioni.

Si rammenta che, qualora vi siano aree urbanizzate al di fuori degli agglomerati, queste ultime devono essere incluse all'interno degli stessi e pertanto il Comune di Sumirago dovrà condividere con l'Ufficio d'Ambito eventuali richieste di modifica dell'agglomerato stesso (in termini di perimetrazione).

A tal proposito si evidenzia che qualsiasi modifica degli agglomerati deve essere approvata dal CdA dell'Ufficio d'Ambito di Varese, dalla Conferenza dei Comuni e, in ultima istanza, dal Consiglio Provinciale.

Si ricorda che, come previsto dall'art. 10 del R.R. 6/2019, in presenza di fognature di tipo unitario, le acque meteoriche di dilavamento devono essere prioritariamente smaltite in recapiti diversi dalla pubblica fognatura e gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree assoggettate all'applicazione del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 devono rispettare gli obblighi previsti dallo stesso R.R. 7/2017.

Relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche non soggette a R.R. 04/2006, si fa inoltre presente l'art 57 comma 7 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito: "Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato."

Si rammenta, infine, che tutti gli interventi di trasformazione del suolo comportanti variazione di permeabilità superficiale, compresi gli interventi relativi alle infrastrutture stradali, loro pertinenze e i parcheggi, come normato dall'art. 58 bis della L.R. n. 4 del 15.03.2016, dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica (R.R. n. 7/2017, aggiornato con R.R. n. 8/2019).

Valgono comunque le seguenti prescrizioni:

- gli edifici di nuova costruzione dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura nel rispetto del nuovo R.R. 6/2019 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito;
- qualora ve ne fosse presenza, per gli scarichi industriali e di prima pioggia dovrà essere attivata la relativa procedura autorizzativa (AIA, AUA, ex art 208 d.lgs 152/2006, ex art 124 d.lgs 152/2006...);
- tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica R.R. n.7/2017 aggiornato con R.R. n.8/2019.

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente